Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 110

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - **Sabato, 23 aprile 1977** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 110 DEL 23 APRILE 1977:

LEGGE 12 marzo 1977, n. **139.**

Approvazione ed esecuzione dell'accordo fra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e lo Stato d'Israele, dall'altra, con allegato e protocolli, firmato a Bruxelles l'11 maggio 1975.

LEGGE 12 marzo 1977, n. **140.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione europea relativa alla protezione sociale degli agricoltori, firmata a Strasburgo il 6 maggio 1974.

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 110 DEL 23 APRILE 1977:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro al 31 dicembre 1976 (Suppletivo).

(4378)

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare « alla memoria » per attività partigiana

Decreto presidenziale 2 *settembre* 1976 *registrato alla Corte dei conti, addì* 31 *dicembre* 1976 *registro n.* 34 *Difesa, foglio n.* 288

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare « alla memoria » per attività partigiana:

MEDAGLIA D'ORO

ZANCANARO Angelo Giuseppe, nato il 21 maggio 1894 in Arsiè (Belluno). — Tenente colonnello degli alpini, sette volte decorato al valor militare, all'atto dell'armistizio, benché anziano, non esitava a partecipare alla lotta di liberazione apportando alla causa partigiana oltre all'impulso prezioso di un'intensa passione quello delle sue esperienze di valoroso combattente. Capo di stato maggiore di un gruppo di bande alpine dimostrava eccezionali doti organizzative e pari virtù di comandante. Ad avvenuto arresto del responsabile di tutte le formazioni partigiane della zona, lo sostituiva mantenendone la compattezza morale e l'efficienza operativa anche nei momenti più critici della lotta. Con grande generosità, cosciente del pericolo a cui si esponeva, si presentava in tribunale a testimoniare in favore dello stesso superiore e dei di lui figli anch'essi catturati, riuscendo a smontare le numerose prove d'accusa e salvandoli così da sicura condanna a morte. Caduto, su vile delazione, in un'imboscata notturna tesagli dal nemico, anziché tentare la fuga, ingaggiava un'impari lotta, finché, colpito a morte, immolava, insieme all'unico figlio, la vita per la causa della libertà della Patria. Fulgido esempio di dedizione assoluta agli ideali di giustizia e di libertà. — Feltra, 10 ottobre 1943-19 giugno 1944.

MEDAGLIA D'ARGENTO

TONCHIA Danilo, nato il 14 novembre 1921 a Nimis (Udine). — Comandante di una compagnia partigiana cui era affidato il mantenimento del contatto con preponderanti forze nemiche, assolveva il compito affidatogli con eccezionale perizia e coraggio. Durante il successivo ripiegamento del reparto rimaneva da solo a contrastare la pressione avversaria permettendo così lo sganciamento della formazione. Solo quando tutti i suoi uomini avevano effettuato il previsto arretramento apparendo ormai vano qualsiasi tentativo di porsi in salvo, continuava a far fuoco sul nemico finché una raffica ne stroncava, con la vita, l'ultimo atto di generosa solidarietà nella lotta per la libertà della Patria. — Vetta di Sebreglie (Veneto), 17 marzo 1945.

MEDAGLIE DI BRONZO

BESTETTI Giuseppe, nato il 26 marzo 1925 a Gornate Olona (Varese). — Partigiano combattente già distintosi in numerose azioni a fuoco per fermezza ed indomabile valore, nel corso di un attacco ad un fortificato presidio nemico, benché ferito ad un braccio, continuava la lotta finché, colpito ancora, immolava la giovane vita per la causa della libertà della Patria. — Fara Novarese, 18 marzo 1945.

CAMPORA Santino, nato il 19 febbraio 1929 a Cellio (Vercelli). — Commissario di battaglione partigiano, già distintosi per coraggio e spirito combattivo nell'attacco ed eliminazione di un forte presidio nemico, a cui aveva chiesto di partecipare benché inabile per una grave ferita riportata in un precedente combattimento, assumeva volontariamente il comando di una pattuglia esplorativa col compito di individuare la dislocazione e l'entità dei rinforzi avversari. Sorpreso ed accerchiato dal nemico, sosteneva, da solo, l'impari combattimento, sacrificando generosamente la vita per permettere lo sganciamento dei suoi uomini. — Fara Novarese, 16 marzo 1945.

MIOTTI Arturo, nato il 3 febbraio 1922 a Treppo Grande (Udine). — Fu tra i primi ad arruolarsi nelle file partigiane della divisione Osoppo-Friuli prodigandosi con abnegazione alla sua organizzazione. Con alto senso del dovere fu sempre presente nei più duri momenti della lotta, come a Col di Lune, suscitando grande ammirazione fra i suoi commilitoni. Sopravvissuto a tali impegni di lotta, trovò la morte in un fortuito incidente avvenuto quando già si irradiava la luce della vittoria. — Veneto, 1° ottobre 1943-2 maggio 1945.

RUFFOLO Paolo, nato il 9 gennaio 1923 a Rende (Cosenza). — Studente universitario portava il suo giovane entusiasmo nelle file partigiane, prodigandosi per il riordinamento del comando del battaglione a cui era stato preposto. Sorpreso, nel corso di uno spostamento, da una pattuglia tedesca, l'affrontava tenendogli testa sino all'esaurimento delle munizioni. Catturato e torturato nulla rivelava che potesse nuocere alla causa partigiana, finché il nemico, esasperato per la fiera serenità del suo contegno, lo abbatteva con colpi di pistola alla nuca. — S. Damiano Macra, 29-30 luglio 1944.

ZAMPERIN Livio, nato il 16 settembre 1923 a Riese Pio X (Treviso). — Partigiano combattente, nel corso di una azione di disarmo di forze tedesche in transito per Vallà di Riese, condotta da un esiguo gruppo di volontari che subiva a sua volta l'attacco di sorpresa da parte di sopraggiunti preponderanti rinforzi nemici, ne evitava lo sbandamento e trascinava al combattimento i suoi compagni, aprendo il fuoco sul nemico. Rimasto ferito, continuava l'impari lotta finché, esaurite le munizioni, cadeva colpito a morte. — Vallà di Riese, 27 aprile 1945.

(3190)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 settembre 1976, n. **1054.**

Soppressione del consolato di 1ª categoria in Gibilterra e istituzione di un consolato di 2ª categoria nella medesima località.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Sentito il parere del consiglio d'amministrazione del Ministero degli affari esteri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il consolato di 1ª categoria in Gibilterra è soppresso.

Art. 2.

E' istituito in Gibilterra un consolato di 2ª categoria alle dipendenze dell'ambasciata d'Italia in Londra e con la seguente circoscrizione territoriale: la città di Gibilterra e il suo territorio.

Il presente decreto ha decorrenza dal 30 giugno 1977.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 settembre 1976

LEONE

FORLANI — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *aprile* 1977
Registro n. 435 *Esteri, foglio n.* 117

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1976, n. **1055.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Napoli e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 123 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia della I facoltà sono aggiunti i seguenti:

tecnica e diagnostica istopatologica;
audiologia;
patologia neonatale;
patologia dell'apparato locomotore.

L'art. 180, relativo agli istituti annessi alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, è modificato nel senso che l'istituto di chimica organica cambia denominazione in quella di istituto di chimica organica e biologica.

Art. 275 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina veterinaria sono aggiunti i seguenti:

principi di nutrizione e tecnica dell'alimentazione degli animali domestici;
citologia submicroscopica e ultrastrutturistica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 ottobre 1976

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *aprile* 1977
Registro n. 46 *Istruzione, foglio n.* 177

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1977, n. **138.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Firenze e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 275, terzo comma, è modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia è stabilito in 20 per ogni anno di corso.

L'art. 278, secondo comma, è modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni è stabilito in 8 per anno di corso.

L'art. 285, lettera *e*), è modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola di specializzazione in chirurgia è stabilito in 8 per ogni anno di corso per un totale di 40 iscritti.

L'art. 297, lettera *d*), è modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola di specializzazione in terapia fisica e riabilitazione è stabilito in 15 per ogni anno di corso per un totale di 45 iscritti.

L'art. 307, lettera *a*), secondo comma, è modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola di specializzazione in nefrologia medica è stabilito in 10 per ogni anno di corso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *aprile* 1977
Registro n. 46 *Istruzione, foglio n.* 179

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1976.

Incarico della vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agrari e di sostanze di uso agrario all'istituto sperimentale per l'olivicoltura di Cosenza per le province di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Visto il regolamento di esecuzione approvato col regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, recante norme per il riordinamento della sperimentazione agraria;

Visto il decreto ministeriale 2 febbraio 1968, registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1968, registro n. 6 Agricoltura, foglio n. 248, col quale, tra l'altro, è stato incaricato di espletare la vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, l'istituto sperimentale agronomico di Bari, per le province di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto per le Puglie, di Matera e Potenza per la Basilicata e Cosenza per la Calabria;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1972, registro n. 3 Agricoltura, foglio n. 114, col quale la sezione operativa periferica di Catania dell'istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma è stata incaricata del servizio di vigilanza di cui trattasi per le province di Reggio Calabria e Catanzaro per la Calabria, di Catania, Enna, Messina, Ragusa e Siracusa per la Sicilia;

Considerata l'esigenza di costituire un apposito servizio di vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari in Calabria affidandolo all'istituto sperimentale per l'olivicoltura, con sede in Cosenza;

Decreta:

Art. 1.

L'istituto sperimentale per l'olivicoltura, con sede in Cosenza, è incaricato della vigilanza per l'applicazione del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, e successive modificazioni ed integrazioni, nelle province di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria.

Art. 2.

A parziale modifica dei rispettivi decreti citati nelle premesse, sono revocati gli incarichi per la circoscrizione di Cosenza all'istituto sperimentale agronomico di Bari e per le circoscrizioni di Catanzaro e Reggio Calabria alla sezione operativa periferica di Catania dell'istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 novembre 1976

Il Ministro: MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1977
Registro n. 3 Agricoltura, foglio n. 331

(3680)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1977.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Lesina.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Foggia per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 25 gennaio 1971, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, le zone costiere dei laghi di Lesina e Varano di pertinenza del comune di Lesina;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Lesina (Foggia);

Viste le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte di un gruppo di interessati capolista rag. Giorgio Battistini, dalla società L.A.C.M.A.R., dalla società Karumba italiana, dalle società S.I.A.T.I., Belmare, Blanchet e I.F.I.S., opposizioni che si dichiarano respinte;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché, facilmente accessibile da ogni parte del Gargano e della pianura, è ricchissima di varietà di immagini e di inquadrature, sia per i toni, le sfumature, gli accostamenti di colore, sia per i contrasti a volte impensabili e pur sempre meravigliosamente armonizzati in continua mescolanza di arenili, pinete, colline dal profilo armonico, specchi d'acqua lacuali, che fanno di essa un elemento paesaggistico di insieme di primordine;

Decreta:

Le zone costiere dei laghi di Lesina e Varano, site nel territorio del comune di Lesina (Foggia) hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, commi terzo e quarto, e sono quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tali zone sono delimitate dalle seguenti poligonali:

tratto *A-B*: parte della località Torre Fortore, sulla costa del lago di Lesina, passa a sud della masseria Longara, passa per le località Ansa delle Rivolte e Il Pennello, passa sul ponte Colle d'Arena, fino al punto *B* in contrada Chiarappa;

tratto *B-C*: dal precedente punto *B* in contrada Chiarappa, attraversa la località Piana di Paradiso, tocca la masseria Paradiso, incontra la strada provinciale Lesina-Ripalta nei pressi del magazzino Ammassi, passa tra la vecchia e la nuova masseria Pian delle Vigne e, oltre la contrada Maria S.S., va fino al punto *C* nei pressi della masseria Fucicchia;

tratto *C-D*: dal precedente punto *C* passa sul ponte sul canale Fucicchia, attraversa la strada provinciale Lesina-Ripalta all'altezza dell'incrocio con la strada per la stazione di Lesina, segue il canale Campiso fino al punto *D* sulla costa del lago di Lesina;

tratto *D-E*: dal precedente punto *D* sulla costa esterna del lago di Lesina, volge ad est, segue il canale La Fara, attraversa la strada provinciale Lesina-Ripalta fino al punto *E* in località La Fara;

tratto *E-F*: dal precedente punto *E* in località La Fara, segue il canale del Medico, attraversa la località « La Colonnella », passa attraverso la località dell'Elce, la contrada S. Primiano fino al punto *F* in località S. Spirito;

tratto *F-G*: dal precedente punto *F* in località S. Spirito, passa per la masseria Cappaniglia e la masseria Caniglia di Sopra, segue il confine di comune fino al punto *G* sulla costa interna sud del lago di Lesina;

tratto *G-H*: dal precedente punto *G* sulla costa interna sud del lago di Lesina al punto *H* sulla stessa costa, alla confluenza del canale Vallone col lago stesso;

tratto *H-I*: dal precedente punto *H* segue il confine sud-est del comune di Lesina fino al punto *I* in località Pozzo Mileto;

tratto *I-A-D*: dal precedente punto *I* in località Pozzo Mileto comprende tutto l'istmo di Lesina e si ricongiunge al punto *D* in contrada Pontone.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Foggia.

La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Bari, curerà che il comune di Lesina provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, nel termine previsto dalla legge 24 novembre 1971, n. 1199.

Roma, addì 18 gennaio 1977

p. *Il Ministro*
per i beni culturali e ambientali
SPITELLA

Il Ministro per la marina mercantile
RUFFINI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

L'anno millenovecentosettantuno, addì venticinque del mese di febbraio, alle ore 12, nella sede dell'amministrazione provinciale di Foggia, previa diramazione degli inviti fatta dal presidente con lettera raccomandata n. 14 e n. 15 di prot. del 16 febbraio 1971, si è riunita, a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e del successivo regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Foggia per l'esame del seguente ordine del giorno:

vincolo panoramico delle zone costiere dei laghi di Lesina e di Varano.

(*Omissis*).

La commissione non ritenendo necessario effettuare un apposito sopralluogo nella zona oggetto della proposta di vincolo, essendo la stessa già conosciuta da ciascuno dei componenti;

Riconoscendo che la località dei laghi di Lesina e di Varano, di pertinenza del comune di Lesina, presenta i requisiti di cospicua bellezza contemplati nei commi terzo e quarto dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e nei commi quarto e quinto dell'art. 9 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, in quanto la zona, facilmente accessibile da ogni parte del Gargano e della pianura, è ricchissima di varietà di immagini e di inquadrature, sia per i toni, le sfumature, gli accostamenti di colore, sia per i contrasti a volte impensabili e pur sempre meravigliosamente armonizzati in continua mescolanza di arenili, pinete, colline dal profilo armonico, specchi d'acqua lacuali, che fanno di essa un elemento paesaggistico di insieme di primordine;

Previa votazione esperita nelle forme di legge, con cinque voti favorevoli e due contrari;

Decide di proporre per il vincolo, ai sensi degli articoli 1, 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, la zona dei laghi di Lesina e Varano, di pertinenza del comune di Lesina, così come appare nella cartografia su scala 1:25.000 annessa al presente verbale e facente parte integrante di esso, delimitata dalle poligonali seguenti:

tratto *A-B*: parte dalla località Torre Fortore, sulla costa del lago di Lesina, passa a sud della masseria Longara, passa per le località Ansa delle Rivolte e Il Pennello, passa sul ponte Colle d'Arena, fino al punto *B* in contrada Chiarappa;

tratto *B-C*: dal precedente punto *B* in contrada Chiarappa, attraversa la località Piana di Paradiso, tocca la masseria Paradiso, incontra la strada provinciale Lesina-Ripalta nei pressi del magazzino Ammassi, passa tra la vecchia e la nuova masseria Pian delle Vigne e, oltre la contrada Maria S.S., va fino al punto *C* nei pressi della masseria Fucicchia;

tratto *C-D*: dal precedente punto *C* passa sul ponte sul canale Fucicchia, attraversa la strada provinciale Lesina-Ripalta all'altezza dell'incrocio con la strada per la stazione di Lesina, segue il canale Campiso fino al punto *D* sulla costa del lago di Lesina;

tratto *D-E*: dal precedente punto *D* sulla costa esterna del lago di Lesina, volge ad est, segue il canale La Fara, attraversa la strada provinciale Lesina-Ripalta fino al punto *E* in località La Fara;

tratto *E-F*: dal precedente punto *E* in località La Fara, segue il canale del Medico, attraversa la località « La Colonnella », passa attraverso la località dell'Elce, la contrada S. Primiano fino al punto *F* in località S. Spirito;

tratto *F-G*: dal precedente punto *F* in località S. Spirito, passa per la masseria Cappaniglia e la masseria Caniglia di Sopra, segue il confine di comune fino al punto *G* sulla costa interna sud del lago di Lesina;

tratto *G-H*: dal precedente punto *G* sulla costa interna sud del lago di Lesina al punto *H* sulla stessa costa, alla confluenza del canale Vallone col lago stesso;

tratto *H-I*: dal precedente punto *H* segue il confine sud-est del comune di Lesina fino al punto *I* in località Pozzo Mileto;

tratto I-A-D: dal precedente punto *I* in località Pozzo Mileto comprende tutto l'istmo di Lesina e si ricongiunge al punto *D* in contrada Pontone.

(*Omissis*).

(3838)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1977.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italenka, in Milano, stabilimento di Palestro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 14 ottobre 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Italenka con sede legale in Milano, stabilimento di Palestro (Pavia), con effetto dal 19 maggio 1975;

Visti i decreti ministeriali 15 marzo 1976 e 1° luglio 1976 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italenka con sede legale in Milano, stabilimento di Palestro (Pavia), è prolungata a diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(4079)

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1977.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Sorano.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Grosseto per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 15 aprile 1975, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona del centro storico di Montorio ed area circostante nel comune di Sorano;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge all'albo del comune di Sorano;

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte dell'azienda agricola di Castel Montorio, che si dichiara respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché costituisce una zona paesistica e naturale di grande rilievo per l'aspetto panoramico ed ambientale, godibile dalla rete viaria circostante, e per il caratteristico profilo collinare; in sommità si ha l'importante centro storico di Montorio che appare soprattutto singolare, sul versante nord, per i monumentali imponenti ruderi dell'antica rocca, circondata da una rigogliosa vegetazione e da motivi rupestri fortemente caratterizzanti che ne fanno uno dei paesaggi più belli della Toscana;

Decreta:

La zona del centro storico di Montorio ed area circostante sita nel territorio del comune di Sorano (Grosseto) ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, commi terzo e quarto, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

a partire dal bivio della strada Montorio-Sorano (Pitiglianese n. 11) con la strada locale per Castell'Ottieri, seguendo tale ultima strada fino al ponte sulla Vaiana, si discende il corso della Vaiana fino alla confluenza con lo Stridolone, si segue una retta nord-sud verso nord fino ad intersecare la strada provinciale Pitiglianese, si percorre la strada medesima verso est fino al ponte sullo Stridolone a quota 408. Si discende lo Stridolone fino a quota 394. Si segue successivamente la congiungente con il ponte della Crognoleta. Di qui si segue la strada che si ricongiunge alla Pitiglianese a quota 429, che si segue verso sud fino al ricongiungimento con il primo caposaldo in riferimento.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Grosseto.

La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Siena curerà che il comune di Sorano provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 21 febbraio 1977

p. *Il Ministro*: SPITELLA

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI GROSSETO

L'anno millenovecentosettantacinque (1975), il giorno quindici (15) del mese di aprile, a seguito di regolare convocazione, si è riunita nella sala giunta dell'amministrazione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Grosseto, alle ore 9,30, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Grosseto, per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

10) SORANO: proposta di vincolo del centro storico di Montorio e zona circostante.

Partecipa alla seduta l'assessore delegato Giovanni Ballerini del comune di Sorano.

Il presidente, dopo aver introdotto l'argomento, invita il soprintendente ad illustrare ai membri della commissione le caratteristiche di tale vincolo.

(*Omissis*).

La commissione, unanimamente, con votazione palese espressa per alzata di mano propone l'apposizione del vincolo nella zona così delimitata:

a partire dal bivio della strada Montorio-Sorano (Pitiglianese n. 11) con la strada locale per Castell'Ottieri, seguendo tale ultima strada fino al ponte sulla Vaiana, si discende il corso della Vaiana fino alla confluenza con lo Stridolone, si segue una retta nord-sud verso nord fino ad intersecare la strada provinciale Pitiglianese. Si percorre la strada medesima verso est fino al ponte sullo Stridolone a quota 408. Si discende lo Stridolone fino a quota 394. Si segue successivamente la congiungente con il ponte della Crognoleta. Di qui si segue la strada che si ricongiunge alla Pitiglianese a quota 429, che si segue verso sud fino al ricongiungimento con il primo caposaldo in riferimento.

(*Omissis*).

(3841)

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1977.

Autorizzazione alla S.p.a. Magazzini generali lombardi, in Lungavilla, ad ampliare il magazzino generale.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1974, con il quale la S.p.a. Magazzini generali lombardi, con sede in Lungavilla, via Roma n. 53, è stata autorizzata ad ivi istituire ed esercitare un magazzino generale per il deposito di cereali nazionali e nazionalizzati;

Vista l'istanza in data 20 novembre 1975, con la quale la suddetta società ha chiesto di essere autorizzata ad ampliare il proprio magazzino generale con otto silos di nuova costruzione da adibire al deposito di cereali esteri;

Vista la deliberazione n. 580 del 26 novembre 1975, con la quale la giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pavia ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta;

Vista la successiva deliberazione n. 54 del 16 febbraio 1976 del presidente della suddetta camera, con la quale sono stati approvati il tariffario e la modifica del regolamento del suddetto magazzino generale;

Visto il certificato di regolare esecuzione delle opere progettate, rilasciato dall'ufficio del genio civile di Pavia;

Visti gli altri documenti presentati a corredo dell'istanza;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Magazzini generali lombardi, con sede in Lungavilla, via Roma n. 53, è autorizzata ad ampliare il magazzino generale ivi esercitato con otto silos di nuova costruzione della superficie complessiva di circa mq 700 e della capacità complessiva di circa q 100.000, meglio descritti nelle planimetrie e nella relazione tecnica presentate a corredo dell'istanza di cui alle premesse del presente decreto.

Nei suddetti silos possono essere depositati cereali esteri.

Art. 2.

Per le operazioni di deposito effettuate nei locali di cui al precedente articolo si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa approvate con la deliberazione n. 54 del 16 febbraio 1976 di cui alle premesse.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pavia è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 marzo 1977

p. *Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
ERMINERO

p. *Il Ministro per le finanze*
TAMBRONI ARMAROLI

(4159)

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1977.

Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende dell'industria molitoria operanti in provincia di Napoli.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 30 marzo 1976, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende dell'industria molitoria operanti in provincia di Napoli con effetto dal 1° giugno 1975;

Visti i decreti ministeriali 11 maggio 1976, 29 maggio 1976, 23 luglio 1976, 21 ottobre 1976 e 12 gennaio 1977, di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese dell'industria molitoria operanti in provincia di Napoli;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 30 marzo 1976 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende dell'industria molitoria operanti in provincia di Napoli, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Roma, addì 7 aprile 1977

(4015) *Il Ministro*: ANSELMI

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1977.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nevano, in Pozzuoli.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 13 aprile 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale della S.p.a. Nevano con sede in Pozzuoli (Napoli), con effetto dal 5 gennaio 1976;

Visto il decreto ministeriale 21 gennaio 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nevano con sede in Pozzuoli (Napoli), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 aprile 1977

(4078) *Il Ministro*: ANSELMI

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1977.

Costituzione del comitato di cui all'art. 4 del decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103, recante soppressione dell'Ente autonomo di gestione per le aziende minerarie metallurgiche e provvedimenti per il trasferimento delle società del gruppo all'Istituto per la ricostruzione industriale e all'Ente nazionale idrocarburi.

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Vista la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103, recante soppressione dell'Ente autonomo di gestione per le aziende minerarie metallurgiche - EGAM e provvedimenti per il trasferimento delle società del gruppo all'Istituto per la ricostruzione industriale IRI e all'Ente nazionale idrocarburi - ENI;

Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione del comitato di cui al predetto articolo;

Viste le designazioni pervenute dall'IRI e dall'ENI;

Decreta:

Art. 1.

Il comitato di cui all'art. 4 del decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103, è così costituito:

Presidente:

Ruoppolo dott. Giovanni, consigliere di Stato, capo dell'ufficio legislativo del Ministero delle partecipazioni statali.

Membri:

Giannini dott. Arnaldo, designato dall'Istituto per la ricostruzione industriale - IRI;

Di Donna dott. Leonardo, designato dall'Ente nazionale idrocarburi - ENI.

Art. 2.

Il comitato dura in carica un anno ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro per le partecipazioni statali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 aprile 1977

(4114) *Il Ministro*: BISAGLIA

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1977.

Modificazioni al calendario di borsa per l'anno 1977.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 3, primo comma, lettera *e*) e secondo comma *sub* art. 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216;

Visto l'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138;

Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 338 del 21 dicembre 1976, che fissa il calendario e l'orario di borsa per l'anno 1977;

Vista la legge 5 marzo 1977, n. 54, recante disposizioni in materia di giorni festivi;

Vista la delibera della Commissione nazionale per le società e la borsa del 18 marzo 1977, n. 188, che modifica il calendario di borsa per l'anno 1977;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma secondo, *sub* art. 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216 e dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138, le seguenti disposizioni di cui alla delibera n. 188 della Commissione nazionale per le società e la borsa sono rese esecutive:

a modifica di quanto stabilito con decreto ministeriale 10 dicembre 1976, i giorni 19 maggio, 2, 9 e 29 giugno e 4 novembre 1977 sono considerati di borsa aperta;

le scadenze operative mensili restano invariate ad eccezione di quella dei « compensi » di maggio che è anticipata da venerdì 20 a giovedì 19 maggio e di quella dei « titoli » di giugno che è posticipata da martedì 28 a mercoledì 29 giugno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 aprile 1977

(4193) *Il Ministro*: STAMMATI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di San Mauro di Saline ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale 2 aprile 1977, il comune di San Mauro di Saline (Verona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973.

(3349/M)

Autorizzazione al comune di Monteiasi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale 6 aprile 1977, il comune di Monteiasi (Taranto), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.400.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973.

(3367/M)

Autorizzazione al comune di San Mauro di Saline ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 2 aprile 1977, il comune di San Mauro di Saline (Verona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974.

(3370/M)

Autorizzazione al comune di Monteiasi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 7 aprile 1977, il comune di Monteiasi (Taranto), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974.

(3373/M)

Autorizzazione al comune di Mendicino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 4 aprile 1977, il comune di Mendicino (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.610.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974.

(3336/M)

Autorizzazione al comune di Melissa ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 4 aprile 1977, il comune di Melissa (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.725.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974.

(3337/M)

Autorizzazione al comune di Carlopoli ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 4 aprile 1977, il comune di Carlopoli (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 7.100.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974.

(3338/M)

Autorizzazione al comune di Badolato ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 4 aprile 1977, il comune di Badolato (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 17.600.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974.

(3339/M)

Autorizzazione al comune di Costacciaro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 8 aprile 1977, il comune di Costacciaro (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.978.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974.

(3283/M)

Autorizzazione al comune di San Mauro di Saline ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 2 aprile 1977, il comune di San Mauro di Saline (Verona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3369/M)

Autorizzazione al comune di Rocchetta Vara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 9 aprile 1977, il comune di Rocchetta Vara (La Spezia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.200.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3296/M)

Autorizzazione al comune di Ponsacco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 7 aprile 1977, il comune di Ponsacco (Pisa), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 217.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3389/M)

Autorizzazione al comune di Ittiri ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 7 aprile 1977, il comune di Ittiri (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 62.813.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3278/M)

Autorizzazione al comune di Guspini ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 7 aprile 1977, il comune di Guspini (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 74.742.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3279/M)

Autorizzazione al comune di Monteprandone ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 8 aprile 1977, il comune di Monteprandone (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 12.097.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3282/M)

Autorizzazione al comune di Preci ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio. 1975

Con decreto ministeriale 8 aprile 1977, il comune di Preci (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 9.909.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3284/M)

Autorizzazione al comune di Pietrapaola ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 4 aprile 1977, il comune di Pietrapaola (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.881.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3334/M)

Autorizzazione al comune di Marcedusa ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 4 aprile 1977, il comune di Marcedusa (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3335/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Angelo in Vado ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 4 aprile 1977, il comune di Sant'Angelo in Vado (Pesaro-Urbino), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 20.303.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3341/M)

Autorizzazione al comune di Corridonia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 4 aprile 1977, il comune di Corridonia (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 66.980.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3342/M)

Autorizzazione al comune di Fonzaso ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 2 aprile 1977, il comune di Fonzaso (Belluno), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 10.430.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3343/M)

Autorizzazione al comune di Conselve ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 2 aprile 1977, il comune di Conselve (Padova), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 18.250.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3344/M)

Autorizzazione al comune di Quarto d'Altino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 2 aprile 1977, il comune di Quarto d'Altino (Venezia), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 12.400.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3345/M)

Autorizzazione al comune di Vallada Agordina ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 2 aprile 1977, il comune di Vallada Agordina (Belluno), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 800.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3346/M)

Autorizzazione al comune di Carpasio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 2 aprile 1977, il comune di Carpasio (Imperia), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.748.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3354/M)

Autorizzazione al comune di Camogli ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 2 aprile 1977, il comune di Camogli (Genova), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 79.911.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3355/M)

Autorizzazione al comune di Castelnuovo Magra ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 2 aprile 1977, il comune di Castelnuovo Magra (La Spezia), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 17.381.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3356/M)

Autorizzazione al comune di San Germano dei Berici ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 2 aprile 1977, il comune di San Germano dei Berici (Vicenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 10.400.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3357/M)

Autorizzazione al comune di Teglio Veneto ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 2 aprile 1977, il comune di Teglio Veneto (Venezia), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.113.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3358/M)

Autorizzazione al comune di Costa di Rovigo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 2 aprile 1977, il comune di Costa di Rovigo (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 13.700.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3359/M)

Autorizzazione al comune di Melissano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 7 aprile 1977, il comune di Melissano (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 9.535.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3375/M)

Autorizzazione al comune di Calvera ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 7 aprile 1977, il comune di Calvera (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.150.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3376/M)

Autorizzazione al comune di Barile ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 7 aprile 1977 il comune di Barile (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 22.580.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3377/M)

Autorizzazione al comune di Ostra Vetere ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 4 aprile 1977, il comune di Ostra Vetere (Ancona), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.980.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3378/M)

Autorizzazione al comune di Fiuminata ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 4 aprile 1977, il comune di Fiuminata (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 16.255.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3379/M)

Autorizzazione al comune di Tinnura ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 7 aprile 1977, il comune di Tinnura (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3381/M)

Autorizzazione al comune di Galtelli ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 7 aprile 1977, il comune di Galtelli (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3382/M)

Autorizzazione al comune di Orgosolo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 7 aprile 1977 il comune di Orgosolo (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 7.285.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3383/M)

Autorizzazione al comune di Nurri ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 7 aprile 1977 il comune di Nurri (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3384/M)

Autorizzazione al comune di Sorgono ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 7 aprile 1977 il comune di Sorgono (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.826.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3385/M)

Autorizzazione al comune di Laconi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 7 aprile 1977 il comune di Laconi (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3386/M)

Autorizzazione al comune di Santo Stefano di Rogliano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 4 aprile 1977, il comune di Santo Stefano di Rogliano (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 9.097.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3332/M)

Autorizzazione al comune di Cutrofiano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 8 aprile 1977, il comune di Cutrofiano (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 47.100.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3287/M)

Autorizzazione al comune di Troia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 8 aprile 1977, il comune di Troia (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 28.275.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3288/M)

Autorizzazione al comune di Noepoli ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 8 aprile 1977, il comune di Noepoli (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 13.700.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3289/M)

Autorizzazione al comune di Monterotondo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 8 aprile 1977, il comune di Monterotondo (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 212.200.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3297/M)

Autorizzazione al comune di Civitavecchia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 8 aprile 1977, il comune di Civitavecchia (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 608.900.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3298/M)

Autorizzazione al comune di Empoli ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 8 aprile 1977, il comune di Empoli (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 299.300.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3299/M)

Autorizzazione al comune di Fondi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 8 aprile 1977, il comune di Fondi (Latina), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 83.400.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3300/M)

Autorizzazione al comune di Spinea ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 8 aprile 1977, il comune di Spinea (Venezia), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 49.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3301/M)

Autorizzazione al comune di Falciano del Massico ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 5 aprile 1977, il comune di Falciano del Massico (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 18.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3307/M)

Autorizzazione al comune di Gossolengo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 4 aprile 1977, il comune di Gossolengo (Piacenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 7.540.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3316/M)

Autorizzazione al comune di Alife ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 5 aprile 1977, il comune di Alife (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 15.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3308/M)

Autorizzazione al comune di Ozzano dell'Emilia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 4 aprile 1977, il comune di Ozzano dell'Emilia (Bologna), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 67.960.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3317/M)

Autorizzazione al comune di Monghidoro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 4 aprile 1977, il comune di Monghidoro (Bologna), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 23.062.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3318/M)

Autorizzazione al comune di Riolunato ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 4 aprile 1977, il comune di Riolunato (Modena), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 9.069.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3319/M)

Autorizzazione al comune di Pievepelago ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 4 aprile 1977, il comune di Pievepelago (Modena), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 20.972.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3320/M)

Autorizzazione al comune di Bentivoglio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 4 aprile 1977, il comune di Bentivoglio (Bologna), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 18.800.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3321/M)

Autorizzazione al comune di Castelmaggiore ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 4 aprile 1977, il comune di Castelmaggiore (Bologna), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 101.700.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3322/M)

Autorizzazione al comune di San Mauro Pascoli ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 4 aprile 1977, il comune di San Mauro Pascoli (Forlì), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 51.118.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3323/M)

Autorizzazione al comune di Besenzone ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 4 aprile 1977, il comune di Besenzone (Piacenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.596.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3324/M)

Autorizzazione al comune di Boretto ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 4 aprile 1977, il comune di Boretto (Reggio Emilia), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 15.880.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3325/M)

Autorizzazione al comune di Castel San Pietro Terme ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 4 aprile 1977, il comune di Castel San Pietro Terme (Bologna), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 39.393.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3326/M)

Autorizzazione al comune di Compiano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 4 aprile 1977, il comune di Compiano (Parma), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.616.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3327/M)

Autorizzazione al comune di Laureana di Borrello ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 4 aprile 1977, il comune di Laureana di Borrello (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 76.716.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3330/M)

Autorizzazione al comune di Cinquefrondi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 4 aprile 1977, il comune di Cinquefrondi (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 60.996.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3331/M)

Autorizzazione al comune di Castello d'Argile ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 4 aprile 1977, il comune di Castello d'Argile (Bologna), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 15.400.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3329/M)

Autorizzazione al comune di Scido ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 4 aprile 1977, il comune di Scido (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 25.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3333/M)

Autorizzazione al comune di Poggio Renatico ad assumere un ulteriore mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 4 aprile 1977, il comune di Poggio Renatico (Ferrara), viene autorizzato ad assumere un ulteriore mutuo suppletivo di L 66.625.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo dell'ulteriore mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3328/M)

Autorizzazione al comune di Ronchi dei Legionari ad assumere un ulteriore mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 7 aprile 1977 il comune di Ronchi dei Legionari (Gorizia), viene autorizzato ad assumere un ulteriore mutuo suppletivo di L. 61.618.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3387/M)

Autorizzazione al comune di Avigliana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 24 marzo 1977, il comune di Avigliana (Torino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.940.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3340/M)

Autorizzazione al comune di San Gregorio nelle Alpi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 2 aprile 1977, il comune di San Gregorio nelle Alpi (Belluno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.600.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3347/M)

Autorizzazione al comune di Valeggio sul Mincio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 5 aprile 1977, il comune di Valeggio sul Mincio (Verona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3348/M)

Autorizzazione al comune di Castagnaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 2 aprile 1977, il comune di Castagnaro (Verona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3350/M)

Autorizzazione al comune di Longare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 2 aprile 1977, il comune di Longare (Vicenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 10.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3351/M)

Autorizzazione al comune di Montecchio Maggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 2 aprile 1977, il comune di Montecchio Maggiore (Vicenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 70.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3352/M)

Autorizzazione al comune di Eraclea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 2 aprile 1977, il comune di Eraclea (Venezia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 39.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3353/M)

Autorizzazione al comune di Rapagnano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 1° aprile 1977, il comune di Rapagnano (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 57.762.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3360/M)

Autorizzazione al comune di Loreto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 1° aprile 1977, il comune di Loreto (Ancona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 367.692.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3361/M)

Autorizzazione al comune di Monte San Pietrangeli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 1° aprile 1977, il comune di Monte San Pietrangeli (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 57.609.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3362/M)

Autorizzazione al comune di Montegranaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 1° aprile 1977, il comune di Montegranaro (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 156.839.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3363/M)

Autorizzazione al comune di Folignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 1° aprile 1977, il comune di Folignano (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.368.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3364/M)

Autorizzazione al comune di Pietrarubbia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 4 aprile 1977, il comune di Pietrarubbia (Pesaro-Urbino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 73.366.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3365/M)

Autorizzazione al comune di San Pietro in Gu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministerilae 5 aprile 1977, il comune di San Pietro in Gu (Padova), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.350.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3366/M)

Autorizzazione al comune di San Mauro di Saline ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 2 aprile 1977, il comune di San Mauro di Saline (Verona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.150.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3368/M)

Autorizzazione al comune di San Pier Niceto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 2 aprile 1977, il comune di San Pier Niceto (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 85.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3371/M)

Autorizzazione al comune di Vizzini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 2 aprile 1977, il comune di Vizzini (Catania), viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 365.100.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3372/M)

Autorizzazione al comune di Muro Leccese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 6 aprile 1977, il comune di Muro Leccese (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 94.850.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3374/M)

Autorizzazione al comune di Serrara Fontana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 5 aprile 1977, il comune di Serrara Fontana (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.688.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3311/M)

Autorizzazione al comune di Montefredane ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 5 aprile 1977, il comune di Montefredane (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.240.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3312/M)

Autorizzazione al comune di Conca della Campania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 5 aprile 1977, il comune di Conca della Campania (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.763.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3313/M)

Autorizzazione al comune di Orria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 5 aprile 1977, il comune di Orria (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.654.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3314/M)

Autorizzazione al comune di Pietrelcina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 5 aprile 1977, il comune di Pietrelcina (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.225.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3315/M)

Autorizzazione al comune di Bovolenta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 aprile 1977, il comune di Bovolenta (Padova), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.750.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3294/M)

Autorizzazione al comune di Rocchetta di Vara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 aprile 1977, il comune di Rocchetta di Vara (La Spezia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.100.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3295/M)

Autorizzazione al comune di Civitavecchia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 aprile 1977, il comune di Civitavecchia (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.717.100.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3302/M)

Autorizzazione al comune di Pioraco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 aprile 1977, il comune di Pioraco (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 40.435.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3303/M)

Autorizzazione al comune di Macerata Feltria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 aprile 1977, il comune di Macerata Feltria (Pesaro-Urbino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 187.333.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3304/M)

Autorizzazione al comune di San Paolo di Jesi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 aprile 1977, il comune di San Paolo di Jesi (Ancona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.707.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3305/M)

Autorizzazione al comune di Laurito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 5 aprile 1977, il comune di Laurito (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 11.192.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3306/M)

Autorizzazione al comune di Dugenta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 5 aprile 1977, il comune di Dugenta (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 55.436.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3309/M)

Autorizzazione al comune di Cesa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 5 aprile 1977, il comune di Cesa (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 87.764.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3310/M)

Autorizzazione al comune di Recoaro Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 aprile 1977, il comune di Recoaro Terme (Vicenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 154.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3291/M)

Autorizzazione al comune di Albettone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 aprile 1977, il comune di Albettone (Vicenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.450.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3292/M)

Autorizzazione al comune di Concamarise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 aprile 1977, il comune di Concamarise (Verona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.800.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3293/M)

Autorizzazione al comune di Garaguso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 8 aprile 1977, il comune di Garaguso (Matera), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 70.850.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3290/M)

Autorizzazione al comune di Cantù ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 8 aprile 1977, il comune di Cantù (Como), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 279.900.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3281/M)

Autorizzazione al comune di Treviso ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 8 aprile 1977, il comune di Treviso, viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di lire 531.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3285/M)

Autorizzazione al comune di Bergamo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 8 aprile 1977, il comune di Bergamo, viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di lire 368.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3286/M)

Autorizzazione al comune di Lecco ad assumere un ulteriore mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 8 aprile 1977, il comune di Lecco (Como), viene autorizzato ad assumere un ulteriore mutuo suppletivo di L. 164.800.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3280/M)

Autorizzazione al comune di Castelraimondo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 7 aprile 1977, il comune di Castelraimondo (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 9.557.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3388/M)

Autorizzazione al comune di Cupra Marittima ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 (avviso di rettifica).

Con decreto ministeriale 14 marzo 1977, il comune di Cupra Marittima (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 92.950.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pagina 2320 della *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 2 aprile 1977.

(3380/M)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa agricola ACLI fra produttori agricoli di Zanè, società cooperativa a r.l.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1977 la società cooperativa agricola ACLI fra produttori agricoli di Zanè, società cooperativa a r.l., in Zanè (Vicenza), costituita per rogito dott. Carlo Misomalo in data 11 settembre 1961, rep. n. 11240, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Mario Beggiato.

(3902)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento del consorzio di difesa delle produzioni intensive della provincia di Pisa

Con decreto ministeriale 6 aprile 1977, n. 1123, è stata riconosciuta al consorzio di difesa delle produzioni intensive della provincia di Pisa, ai sensi dell'art. 15 della legge 25 maggio 1970, n. 364, l'idoneità a svolgere attività di difesa attiva e passiva delle produzioni intensive dalle avversità atmosferiche.

Con lo stesso provvedimento è stato approvato, con modificazioni, lo statuto consortile.

(3892)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino (cattedra di clinica ostetrica e ginecologica II).

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3, quindicesimo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766, e dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino è vacante un posto di assistente ordinario (cattedra di clinica ostetrica e ginecologica II) alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di assistente ordinario anzidetto, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4302)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 75

Corso dei cambi del 19 aprile 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	887,55	887,55	887,60	887,55	887,60	887,50	887,45	887,55	887,55	887,55
Dollaro canadese	845,05	845,05	845 —	845,05	845 —	845,05	845 —	845,05	845,05	845,05
Franco svizzero	353,35	353,35	353,30	353,35	352,50	353,33	353,21	353,35	353,35	353,35
Corona danese	148,63	148,63	148,50	148,63	148,65	148,62	148,65	148,63	148,63	148,65
Corona norvegese	168,945	168,945	169 —	168,945	168,90	168,92	168,95	168,945	168,945	168,95
Corona svedese	204,92	204,92	204,80	204,92	204,95	204,90	204,83	204,92	204,92	204,90
Fiorino olandese	359,70	359,70	359,60	359,70	360,30	359,70	359,56	359,70	359,70	359,70
Franco belga	24,488	24,488	24,49	24,488	24,48	24,48	24,485	24,488	24,488	24,50
Franco francese	178,99	178,99	178,93	178,99	178,97	178,98	178,96	178,99	178,99	179 —
Lira sterlina	1525,85	1525,85	1526 —	1525,85	1525,55	1525,83	1525,65	1525,85	1525,85	1525,85
Marco germanico	375,50	375,50	375,55	375,50	375,62	375,50	375,47	375,50	375,50	375,50
Scellino austriaco	52,851	52,851	52,85	52,851	52,86	52,82	52,85	52,851	52,851	52,85
Escudo portoghese	22,94	22,94	22,90	22,94	22,89	22,94	22,85	22,94	22,94	22,95
Peseta spagnola	12,931	12,931	12,93	12,931	12,93	12,92	12,9320	12,931	12,931	12,93
Yen giapponese	3,214	3,214	3,2150	3,214	3,249	3,21	3,2140	3,214	3,214	3,20

Media dei titoli del 19 aprile 1977

Titolo	
Rendita 5 % 1935	80,775
Redimibile 3,50 % 1934	99,025
» 3,50 % (Ricostruzione)	86,975
» 5 % (Ricostruzione)	98,150
» 5 % (Riforma fondiaria)	96,375
» 5 % (Città di Trieste)	91,925
» 5 % (Beni esteri)	90,275
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	78,875
» 5,50 % » » 1968-83	75,350
» 5,50 % » » 1969-84	75,100
» 6 % » » 1970-85	77,075
» 6 % » » 1971-86	76,025
» 6 % » » 1972-87	75 —
» 9 % » » 1975-90	82,950
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	82,500
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	91,975
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,625
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	80,575
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	75,200
» poliennali 7 % 1978	93,625
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	90,150
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	88,300
» » 9 % 1980	87,125

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRAITAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 aprile 1977

Valuta	
Dollaro USA	887,50
Dollaro canadese	845,025
Franco svizzero	353,28
Corona danese	148,64
Corona norvegese	168,947
Corona svedese	204,875
Fiorino olandese	359,63
Franco belga	24,486
Franco francese	178,975
Lira sterlina	1525,75
Marco germanico	375,485
Scellino austriaco	52,85
Escudo portoghese	22,895
Peseta spagnola	12,931
Yen giapponese	3,214

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Mondaino

Con deliberazione della giunta regionale 30 dicembre 1976, n. 4205 (resa esecutiva dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. numero 875/947 nella seduta del 1° marzo 1977 con l'annullamento di alcuni punti ritenuti illegittimi) è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Mondaino (Forlì), adottato con deliberazione del consiglio comunale 6 febbraio 1975, n. 17.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(3516)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Castelnuovo Rangone

Con deliberazione della giunta regionale 8 febbraio 1977, n. 295 (resa esecutiva dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. numero 981/1037 nella seduta del 2 marzo 1977 con esclusione di alcune parti riguardanti la normativa) è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Castelnuovo Rangone (Modena), adottato con deliberazione del consiglio comunale 28 aprile 1975, n. 73.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(3517)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Cagliari

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1971, registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso la casa circondariale di Cagliari, la procura generale di Cagliari con nota n. 4210 del 28 gennaio 1976, ha comunicato che al precedente concorso, bandito con decreto ministeriale 15 ottobre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 329 del 15 dicembre 1975, non vi sono stati partecipanti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Cagliari.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Cagliari.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio in qualità di medico incaricato, di medico incaricato provvisorio o di medico di guardia presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno.

Si applicano, inoltre, le disposizioni di legge che elevano il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi dei dipendenti statali a favore delle categorie che ne hanno diritto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Cagliari entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quanto quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimennto dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 5) (certificato medico), dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato.

Roma, addì 21 febbraio 1977

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1977
Registro n. 8 *Giustizia, foglio n.* 62

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata
possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la corte d'appello di Cagliari

Il sottoscritto . . . . . . residente oppure domiciliato a . . . provincia di . . . in via . . . . c.a.p. . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Cagliari indetto con decreto ministeriale 21 febbraio 1977 (*Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 23 aprile 1977).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . il giorno . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto all'elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . nell'anno . . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . . . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena presso . . . . .;

l) è iscritto all'ordine dei medici di . . . . . .

Data, ...

Firma (7) . . . . . .

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(3470)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso pubblico a sette posti per la prima qualifica del ruolo professionale, per ingegneri industriali

NORME DI ESPLETAMENTO

Art. 1.
Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico a sette posti per la prima qualifica del ruolo professionale per ingegneri industriali presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

I suddetti posti sono ripartiti tra le unità funzionali con sede nei capoluoghi delle regioni di seguito indicate:

Regioni	Numero dei posti
Liguria	1
Friuli-Venezia Giulia	1
Emilia-Romagna	1
Abruzzi	1
Lazio	1
Sardegna	2
Totale	7

La partecipazione al concorso è limitata ai posti relativi ad una sola regione.

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione

Al concorso possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano in possesso dei requisiti sottoindicati:

A) Diploma di laurea in ingegneria, con esclusione di quella in ingegneria civile; abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere.

B) Età non superiore a 32 anni, o agli altri limiti massimi di età indicati nell'allegato 1.

Si prescinde dal limite massimo di età per i candidati che siano già alle dipendenze dell'Istituto.

C) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

D) Avere sempre tenuto buona condotta.

L'Istituto si riserva di accertare in qualsiasi momento il requisito della buona condotta e di escludere dal concorso coloro che non risultassero in possesso del requisito stesso.

E) Godimento dei diritti politici.

F) Posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare.

G) Idoneità fisica al servizio.

H) Non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I) Non aver usufruito dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3.
Presentazione delle domande - Termine e modalità

I candidati possono presentare una sola domanda, nella quale dovranno indicare per quali posti, tra quelli ripartiti tra le regioni di cui all'art. 1 del presente bando, intendano concorrere, tenendo presente che si può concorrere per i posti relativi ad una sola regione.

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere presentate o dovranno pervenire in piego raccomandato alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio personale - Gruppo di lavoro affari generali e automazione - Assunzioni e concorsi - Via Ciro il Grande n. 21 - 00100 Roma (E.U.R.), entro e non oltre il quarantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Delle domande presentate a mano direttamente al competente ufficio durante il normale orario di lavoro, sarà rilasciata ricevuta.

La data di arrivo delle domande fatte pervenire per posta è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'Istituto sulle domande stesse.

Non saranno ammessi al concorso i candidati le cui domande perverranno — per qualsiasi motivo — alla Direzione generale dell'Istituto dopo il suddetto termine (anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio del l'Istituto).

Non sono consentiti tramiti, nemmeno di pubbliche amministrazioni, nella trasmissione delle domande e quindi il ritardo nell'arrivo di esse non sarà per alcun motivo ritenuto giustificato.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato (allegato 2) al presente bando, gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il proprio cognome e nome;

b) la data ed il luogo di nascita nonchè, in caso di superamento del limite di età di 32 anni, i titoli che danno diritto all'elevazione del limite stesso, indicati nell'allegato 1;

c) per quali posti, tra quelli ripartiti fra le regioni di cui all'art. 1 del presente bando, intendano concorrere (tenendo conto che si può concorrere per i posti relativi ad una sola regione);

d) l'eventuale posizione di dipendente dell'Istituto con l'indicazione della qualifica rivestita e dell'unità funzionale di appartenenza;

e) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

f) il comune ove risultano iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

h) di essere in possesso del diploma di laurea in ingegneria, con l'indicazione dell'Università che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

i) di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere;

l) la propria posizione nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare;

m) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

n) di non aver usufruito dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni;

o) la residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno;

p) l'indirizzo, comprensivo del numero di codice di avviamento postale, presso il quale dovrà essere inviata ogni comunicazione relativa al concorso con l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o del recapito da parte degli aspiranti o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali;

q) di essere disposti in caso di nomina a raggiungere la sede di servizio che sarà loro assegnata.

I candidati dovranno dichiarare nella domanda di ammissione al concorso di essere a conoscenza della clausola di cui all'art. 10 del bando la quale stabilisce l'obbligo della permanenza per un periodo di cinque anni nella sede di prima assegnazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale; per i dipendenti dell'Istituto il visto potrà essere apposto dal dirigente l'unità funzionale di appartenenza. Per gli aspiranti che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

La firma potrà essere altresì autenticata dal funzionario dell'Istituto delegato a ricevere la domanda quando questa venga presentata personalmente dal candidato.

Art. 4.
Presentazione dei titoli - Termine e modalità

Agli effetti dell'attribuzione dell'apposito punteggio per i titoli di cui al successivo art. 7 i concorrenti dovranno nel loro interesse allegare alla domanda:

1) il certificato delle votazioni conseguite nell'esame di laurea e nei singoli esami del corso di laurea;

2) i certificati comprovanti i titoli professionali, accademici e scientifici ed ogni altro titolo che essi riterranno opportuno produrre nel loro interesse;

3) le pubblicazioni a stampa (da prodursi in duplice esemplare). Dei titoli e delle pubblicazioni eventualmente allegati alla domanda dovrà essere redatto un elenco in duplice copia.

Non sarà tenuto conto dei titoli e delle pubblicazioni che perverranno oltre il termine utile per la presentazione delle domande.

Non sono consentiti tramiti, nemmeno di pubbliche amministrazioni, nella trasmissione dei documenti relativi ai titoli e quindi il ritardo nell'arrivo di essi non sarà per alcun motivo ritenuto giustificato.

Art. 5.
Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice sarà nominata dal presidente dell'Istituto e, in rapporto al numero dei candidati, potrà essuddivisa in sottocommissioni.

Art. 6.
Prove d'esame

Le prove d'esame sono costituite da:

a) tre prove scritte che verteranno rispettivamente:

1) nella compilazione del progetto di massima di un impianto in materia di termotecnica, completato da qualche dettaglio esecutivo, dalle calcolazioni e da una breve relazione;

2) nella compilazione del progetto di massima di un impianto in materia di elettrotecnica o di illuminazione, completato da qualche dettaglio esecutivo, dalle calcolazioni e da una breve relazione;

3) in una prova grafica riguardante il dimensionamento di massima e la disposizione del macchinario e delle installazioni accessorie in un complesso immobiliare;

b) una prova orale che verterà sulle seguenti materie:

fisica tecnica, elettrotecnica, macchine, idraulica nella teoria e nelle applicazioni per gli impianti tecnologici degli edifici civili;

elementi di tecnologia per quanto riguarda i materiali che trovano impiego negli impianti tecnologici;

condotta degli appalti di opere pubbliche e direzione dei lavori;

chimica applicata, acustica, ottica, illuminazione nella teoria e nelle applicazioni per gli impianti tecnologici di edifici civili;

le materie e gli impianti che formano oggetto delle prove scritte.

La commissione giudicatrice stabilirà preventivamente l'ordine di svolgimento delle prove scritte, la durata delle prove d'esame e i criteri per la valutazione dei titoli.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato in tempo utile mediante pubblicazione di apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e comunque mediante lettera raccomandata che verrà inviata ai candidati ammessi al concorso.

Le prove scritte, identiche per tutte le regioni, avranno luogo nello stesso giorno nella sede o nelle sedi d'esame che saranno successivamente stabilite.

Per essere ammessi alle prove d'esame i candidati dovranno presentare un valido documento d'identità personale.

Art. 7.
Votazioni minime

Saranno ammessi alla prova orale soltanto i candidati che avranno riportato una media di almeno settanta punti su cento nelle prove scritte e non meno di sessanta punti su cento in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale verrà data comunicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Saranno considerati idonei soltanto i candidati che nella prova orale avranno riportato una votazione non inferiore a settanta punti su cento.

Al termine di ogni seduta relativa alla prova orale la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata, elenco che, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, verrà affisso nel medesimo giorno all'albo della sede d'esame.

Il punteggio per i titoli non potrà superare i quaranta punti.

Il punteggio complessivo sarà determinato dalla somma delle votazioni conseguite nelle singole prove d'esame nonchè del punteggio riportato nella valutazione dei titoli.

Art. 8.
Formazione della graduatoria
Titoli di preferenza e di precedenza

Per ciascuna regione la commissione formerà una graduatoria di merito secondo l'ordine derivante dal punteggio complessivo conseguito dai candidati.

A parità di merito saranno preferiti nell'ordine:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati e gli invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati e gli invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati e gli invalidi per servizio;
5) i mutilati e gli invalidi del lavoro;
6) gli orfani di guerra;
7) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
8) gli orfani dei caduti per servizio;
9) gli orfani dei caduti sul lavoro;
10) i feriti in combattimento;
11) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché i capi di famiglia numerosa;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
13) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
14) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
15) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;
16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
18) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
19) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
20) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti e coloro che a questi siano assimilati od equiparati (profughi, reduci dalla deportazione o dall'internamento, ecc.);
21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, alle dipendenze dell'Istituto;
22) i coniugati, con riguardo al numero dei figli;
23) i mutilati e gli invalidi civili;
24) i militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato, con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

Per ciascuna regione sarà altresì formata una graduatoria dei vincitori, fino a concorrenza dei posti assegnati, ed una graduatoria degli idonei.

Nella formazione di dette graduatorie troveranno applicazione le norme vigenti in materia di precedenza nella nomina (riserva di posti) in favore di particolari categorie di cittadini.

Ai fini suddetti i candidati considerati idonei dovranno produrre, nel termine perentorio di venti giorni dalla data di ricezione dell'apposita comunicazione che verrà loro inviata, i documenti tassativamente indicati nell'allegato 3 al presente bando.

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi — semprechè provvedano a produrre la relativa documentazione entro il termine di cui al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Il ritardo nella presentazione dei documenti e la presentazione di documenti diversi da quelli prescritti o irregolarmente compilati comporteranno, senza necessità di avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Le copie dei certificati originali saranno prese in considerazione soltanto se autenticate nelle forme prescritte dalle disposizioni di cui agli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 9.
Presentazione dei documenti ai fini del conseguimento della nomina e visita medica

Le graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso saranno sottoposte all'approvazione del comitato esecutivo dell'Istituto.

I posti messi a concorso per ciascuna regione saranno assegnati ai vincitori secondo l'ordine risultante dalle rispettive graduatorie.

Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie dovranno presentare o far pervenire, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) diploma originale di laurea.

In luogo di detto diploma è data facoltà di produrre, ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, copia autentica, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è stato depositato l'originale, nonché da notaio, cancelliere o segretario comunale. L'autenticazione può essere fatta anche a cura dell'ufficio al quale deve essere prodotto il documento;

b) diploma di abilitazione all'esercizio professionale in originale o in copia autentica ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Ove i diplomi di cui ai punti *a)* e *b)* non siano stati ancora rilasciati dalle competenti università, ovvero siano stati smarriti, potranno essere prodotti i relativi certificati sostitutivi.

Non sarà ritenuta valida a tal fine la produzione di certificati che non rechino espressa menzione di essere rilasciati in sostituzione, a tutti gli effetti, dei diplomi originali;

c) estratto per riassunto dell'atto di nascita, in carta bollata. Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato di nascita.

I concorrenti i quali, avendo superato il 32° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perché in possesso di requisiti che danno diritto ad elevazione del limite di età, dovranno produrre nel termine perentorio suddetto i documenti comprovanti il possesso dei requisiti medesimi nelle forme previste dall'allegato 1, ove non abbiano già prodotto la documentazione di che trattasi ai fini della preferenza o precedenza nella nomina a termine del precedente art. 8.

Coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della provincia in cui hanno residenza; il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovrà produrre un certificato in carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo, dell'autorità militare;

d) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano;

e) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

f) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata. Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato penale;

g) copia aggiornata, provvista di bollo, dello stato di servizio, per gli ufficiali, o del foglio matricolare, per i sottufficiali e militari di truppa (compresi tra questi ultimi i candidati che siano stati arruolati dai consigli di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare). I documenti di cui sopra non possono essere sostituiti da foglio di congedo.

Gli aspiranti che per un qualsiasi motivo, non siano stati arruolati dal consiglio di leva, dovranno presentare il certificato di esito di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco e vidimato dal commissario di leva. Gli aspiranti arruolati nella leva di mare, che ancora non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre certificato di esito di leva rilasciato dalla competente capitaneria di porto;

h) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo.

All'accertamento del requisito della buona condotta nonché delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego provvederà d'ufficio l'amministrazione, ai sensi delle disposizioni vigenti.

I documenti di cui alle lettere *d)*, *e)* e *f)* dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di richiesta dei documenti stessi.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti che, alla data della comunicazione di richiesta dei documenti, siano in servizio presso l'I.N.P.S., sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'Istituto.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento nonchè ad accertare che tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Ai fini dell'accertamento del possesso del requisito dell'idoneità fisica al servizio i candidati nominati saranno sottoposti a visita medica da sanitari dell'Istituto.

Per i candidati in servizio presso l'Istituto la Direzione generale ha facoltà di non procedere all'accertamento di cui sopra.

All'atto dell'immissione in servizio i candidati nominati dovranno produrre certificato in carta bollata, rilasciato dal competente ordine professionale, comprovante l'avvenuta iscrizione al relativo albo.

Art. 10.
Nomina ed assunzione in servizio

Il comitato esecutivo, subordinatamente al favorevole esito degli accertamenti circa il possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego, procederà alla nomina dei candidati compresi nella graduatoria dei vincitori di ciascuna regione.

I candidati che pur avendo conseguito l'idoneità, non risultino compresi tra i vincitori, non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti eventualmente vacanti nè quelli che si renderanno successivamente disponibili.

L'Istituto si riserva tuttavia la facoltà di nominare i candidati compresi nella graduatoria degli idonei di ciascuna regione secondo l'ordine delle graduatorie stesse e fino ad esaurimento delle medesime entro due anni dalla data di approvazione dei risultati del concorso.

Per esigenze di servizio resta inoltre ferma la facoltà dell'Istituto, una volta esaurita una delle anzidette graduatorie degli idonei, di procedere alla nomina di candidati compresi nelle graduatorie degli idonei delle altre regioni per destinarli a sedi diverse da quelle per le quali hanno concorso, secondo l'ordine generale di merito risultante dal punteggio complessivo riportato da ciascun candidato e con la osservanza delle norme vigenti in materia di preferenza e di precedenza nella nomina.

Non potranno conseguire la nomina gli aspiranti che hanno fruito dei benefici di cui all'art. 3 della legge n. 336/1970, a seguito di collocamento a riposo disposto ai sensi della legge stessa o del decreto-legge n. 261/1974 convertito con legge n. 335/1974.

Contro le deliberazioni del comitato esecutivo, concernenti l'approvazione delle graduatorie del concorso e la nomina dei candidati vincitori o di eventuali idonei, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del personale dell'Istituto, non è ammesso ricorso ad alcun organo dell'Istituto stesso.

I candidati nominati dovranno prestare servizio di prova per la durata di sei mesi, salvo quanto è previsto dalle vigenti norme del regolamento per il personale dell'Istituto nei confronti dei dipendenti dell'Istituto stesso.

Il rapporto d'impiego con l'Istituto è disciplinato dalle disposizioni contenute nella legge 20 marzo 1975, n. 70, dalle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, nonchè dal regolamento organico del personale.

Ai vincitori assunti in servizio sarà corrisposto il trattamento economico previsto per il personale dell'Istituto appartenente alla prima qualifica del ruolo professionale, classe iniziale.

I candidati nominati che nel termine stabilito non assumano servizio nella sede assegnata saranno dichiarati rinunciatari al posto.

I candidati immessi in servizio hanno l'obbligo della permanenza per un periodo di cinque anni nella sede di prima assegnazione. Per nessun motivo verranno adottati entro il suddetto periodo provvedimenti di trasferimento a domanda.

Roma, addì 3 marzo 1977

p. *Il presidente*: Forni

Allegato 1

CATEGORIE PER LE QUALI E' ELEVATO IL LIMITE MASSIMO DI ETA'

Il limite massimo di età prescritto dall'art. 2 è elevato:

1) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-45;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati o internati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici, previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

2) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

4) ad anni 39:

a) per i decorati di medaglia o croce di guerra al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra.

I benefici indicati al punto 1) si cumulano con quelli previsti ai punti 2), 3), 4), lettera *b*), purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età; i benefici indicati ai punti 2), 3) e 4) si cumulano tra di loro, salvo sempre il citato limite massimo di 40 anni;

5) ad anni 40, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

6) per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944) purchè essi non superino i 40 anni;

7) ad anni 45, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

8) ad anni 55, sempre ritenendosi assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante, per gli appartenenti alle categorie privilegiate di cui al titolo 1° della legge 2 aprile 1968, n. 482, che, ai sensi dell'art. 12 della legge stessa, possano fruire del beneficio della precedenza nella nomina (riserva del posto).

Allegato 2

Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio personale - Gruppo di lavoro affari generali e automazione - Assunzioni e concorsi - Via Ciro il Grande n. 21 - 00100 Roma (E.U.R.).

. . l . . sottoscritt . . . . (cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta) (1) nat. . a . . . . . . il . . . . . (2) . . . . domanda di essere ammess . . a partecipare al concorso pubblico a sette posti per la prima qualifica del ruolo professionale per ingegneri industriali abilitati all'esercizio della relativa professione, e specificatamente per i posti assegnati alla regione . . . . (3).

A tal fine . . . . . sottoscritt . . dichiara:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritt . . nelle liste elettorali del comune di (4) . . . .;

c) di non aver riportato condanne penali (5);

d) di essere in possesso della laurea in ingegneria (specificare tipo di laurea) . . . . conseguita il (indicare giorno, mese ed anno) . . . . . presso (indirizzo dell'Università) . . . .;

e) di essere abilitato all'esercizio professionale dal . . . .;

f) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione . . . .;

g) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite massimo di età perché (6) . . . .;

h) di aver prestato servizio con rapporto d'impiego presso una pubblica amministrazione e cioè presso . . . . e di essere cessat . . a causa di (7) . . . .;

i) di non aver usufruito dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni;

l) di essere residente nel comune di . . . . . . (provincia di . . . . . .) (8).

. . l . . sottoscritt . . unisce alla presente domanda i titoli e le pubblicazioni che intende far valere ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui all'art. 7 del bando e che risultano indicati nell'elenco in duplice copia allegato alla domanda stessa (9).

. . l . . sottoscritt . . dichiara, infine, di aver preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite, in particolare a quelle che lo obbligano a raggiungere, in caso di nomina, la sede di prima assegnazione ed alla impossibilità di chiedere ed ottenere trasferimenti per almeno cinque anni.

. . l . . sottoscritt . . chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (10), impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario:

Indirizzo . . . .
(comprensivo del numero di codice di avviamento postale)

Data, ...

Firma . . . . . . (11)

---

(1) Le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome e il nome propri, il cognome del marito.

(2) Se dipendente dell'I.N.P.S. indicare la data di assunzione, la qualifica e l'unità funzionale di appartenenza.

(3) Indicare per quali posti si intende concorrere tenendo presente che la partecipazione al concorso è limitata ai posti relativi ad una sola regione.

(4) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(5) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate, gli estremi delle relative sentenze (anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati

dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(6) I titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età sono indicati nell'allegato 1 del bando.

(7) La dichiarazione non dovrà essere resa da coloro che non siano mai stati dipendenti di pubbliche amministrazioni.

(8) Qualora il periodo di residenza sia inferiore ad un anno, indicare anche la precedente residenza.

(9) Tale dichiarazione deve essere resa soltanto da coloro che alleghino alla domanda titoli e pubblicazioni ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui all'art. 7 del bando.

(10) I dipendenti dell'Istituto dovranno indicare il loro domicilio privato.

(11) La firma dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale; per i dipendenti dell'Istituto la firma potrà essere vistata dal dirigente l'unità funzionale di appartenenza. Per gli aspiranti in serivizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

La firma potrà essere altresì autenticata da un funzionario dell'Istituto delegato a ricevere la domanda quando questa venga presentata personalmente dal candidato.

ALLEGATO 3

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE AI FINI DELLA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DI MERITO E DELLE GRADUATORIE DEI VINCITORI E DEGLI IDONEI.

I concorrenti che si trovino nelle condizioni per essere considerati invalidi di guerra, invalidi per fatto di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, sordomuti, orfani e vedove di guerra o per fatto di guerra, orfani e vedove dei caduti per causa di servizio, orfani e vedove dei caduti sul lavoro, profughi, ove intendano far valere il titolo della riserva del posto sono tenuti a produrre, con esclusione di ogni altro documento, un certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro, di data non anteriore ad un mese da quella di presentazione, attestante l'iscrizione negli elenchi dei disoccupati istituiti ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482:

1) insigniti di medaglia al valor militare:

originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

oppure:

copia autentica del foglio matricolare aggiornato o dello stato di servizio aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa;

2) mutilati e invalidi di guerra ex combattenti:

decreto di concessione della pensione di guerra;

oppure:

certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra;

oppure:

dichiarazione rilasciata dalla direzione provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido di guerra;

3) mutilati e invalidi civili per fatto di guerra:

documentazione come al n. 2);

4) mutilati e invalidi per servizio:

decreto di concessione della pensione;

oppure:

certificato mod. 69-*ter* rilasciato dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

5) mutilati e invalidi del lavoro:

dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro da cui risulti l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, e il grado di riduzione della capacità lavorativa;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. da cui risulti la natura della invalidità e il grado di riduzione della capacità lavorativa;

6) orfani di guerra (ed equiparati):

attestato del comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra rilasciato ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 365;

7) orfani di caduti per fatto di guerra:

documentazione come al n. 6);

8) orfani di caduti per servizio:

certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro ai sensi e per gli effetti della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

oppure:

dichiarazione dell'amministrazione pubblica presso la quale prestava servizio il genitore, attestante che il decesso è avvenuto per causa di servizio, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto;

9) orfani di caduti sul lavoro:

dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il genitore è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto;

10) feriti in combattimento:

originale o copia autentica del brevetto;

oppure:

copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento;

11-*a*) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione per merito di guerra:

originale o copia autentica del brevetto;

oppure:

copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa o dell'attestazione;

b) capi di famiglia numerosa (da intendersi per tale la famiglia costituita da almeno sette figli viventi computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra):

stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione);

12) figli di mutilati e invalidi di guerra ex combattenti:

uno dei documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

13) figli di mutilati e invalidi per fatto di guerra:

uno dei documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido per fatto di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

14) figli di mutilati e invalidi per servizio:

uno dei documenti di cui al n. 4) comprovante la condizione di invalido per servizio del genitore unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

15) figli di mutilati e invalidi del lavoro:

uno dei documenti di cui al n. 5) comprovante la condizione di invalido del lavoro del genitore unitamente ad un documento anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

16) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti di guerra:

a) per le vedove: mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: certificato rilasciato dal comune di residenza (per le sorelle di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione) attestante rispettivamente lo stato di madre e di sorella, vedova o nubile, di caduto in guerra;

17) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per fatto di guerra:

documentazione come al n. 16);

18) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per servizio:

a) per le vedove: dichiarazione, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, rilasciata dalla amministrazione pubblica presso la quale il caduto prestava servizio attestante la condizione della concorrente;

oppure:

certificato rilasciato ai sensi della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il decesso avvenne per causa di servizio unitamente ad un documento anagrafico comprovante, rispettivamente, lo stato di madre o di sorella, vedova o nubile, del caduto (se riguardante la sorella dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione);

19) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti sul lavoro:

a) per le vedove: dichiarazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il coniuge è deceduto per causa di lavoro unitamente ad un certificato anagrafico, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, da cui risulti la relazione di parentela della concorrente con il caduto;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il congiunto è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico attestante il rapporto di parentela della concorrente con il caduto (per le sorelle tale certificato dovrà essere di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione);

20) combattenti e categorie assimilate o equiparate:

a) per i combattenti: dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare sempreché detta dichiarazione non risulti inserita, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare o nel foglio matricolare, nel qual caso il concorrente dovrà presentare copia integrale autentica di uno di questi ultimi documenti debitamente aggiornato;

b) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati hanno residenza ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi: documento comprovante il riconoscimento della qualifica, previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato del Ministero degli affari esteri e delle autorità consolari delle località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi);

21) dipendenti dell'I.N.P.S.:

dichiarazione del candidato vistata dal dirigente l'unità funzionale d'appartenenza dalla quale risulti la data di assunzione e la qualifica rivestita;

22) coniugati o vedovi con o senza prole:

stato di famiglia di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione;

23) mutilati e invalidi civili:

verbale di visita medica della commissione sanitaria provinciale di cui alla legge 6 agosto 1966, n. 625, ovvero attestato rilasciato dal competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili dai quali risultino lo stato di invalidità civile del concorrente, la natura della minorazione fisica e il grado di riduzione della capacità lavorativa;

24) militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme (art. 31 legge 31 maggio 1975, n. 191):

certificato della competente autorità militare.

(3815)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli, a cinque posti di uditore giudiziario militare

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2316;
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2903;
Visto il regio decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122;
Visto l'art. 4 del regio decreto-legge 28 novembre 1935, n. 2397;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66;
Vista la legge 9 ottobre 1967, n. 943;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1080;
Vista la legge 22 maggio 1971, n. 368;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, a cinque posti di uditore giudiziario militare.

Al suddetto concorso possono partecipare soltanto i magistrati ordinari che non abbiano superato il 35° anno d'età.

Per l'ammissione al concorso è necessario che gli aspiranti, oltre al possesso degli altri requisiti prescritti, abbiano raggiunto il grado di ufficiale di complemento od abbiano l'idoneità fisica richiesta per la nomina ad ufficiale di complemento.

Dal presente concorso sono escluse le donne.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo e corredate dei documenti indicati nel successivo art. 3, dovranno essere trasmesse al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - 9ª Divisione - 1ª Sezione, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità a pena di esclusione dal concorso:

1) il proprio cognome e nome;
2) la data e il luogo di nascita;
3) i documenti annessi alla domanda;
4) di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza;
5) il loro preciso recapito;
6) l'ufficio presso il quale prestano servizio.

La firma che l'aspirante apporrà in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal capo dell'ufficio nel quale l'interessato presta servizio.

Qualora i candidati si trovino alle armi, dovranno indicare anche la loro abituale residenza civile, anteriormente alla chiamata alle armi.

Art. 3.

A corredo delle domande dovranno essere uniti oltre i titoli e le eventuali pubblicazioni posseduti anche i seguenti documenti:

1) certificato medico, su carta da bollo rilasciato:

a) per i concorrenti che rivestano il grado di ufficiale di complemento, da un ufficiale medico in servizio nelle Forze armate dello Stato o dal dirigente il servizio sanitario di una delle tre Forze armate, comprovante che il concorrente è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio. Qualora il concorrente sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego;

b) per i concorrenti che non rivestano il grado di ufficiale di complemento, da un ufficiale medico dell'Esercito in servizio permanente di grado non inferiore a capitano, comprovante che il concorrente possiede l'idoneità fisica richiesta per la nomina ad ufficiale di complemento.

La firma dell'ufficiale medico deve essere vidimata dalla autorità militare da cui egli dipende. Da tale vidimazione dovrà altresì risultare il grado e la categoria cui appartiene l'ufficiale medico.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre eventualmente i candidati ad altri accertamenti sanitari;

2) documento in bollo concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali, copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa.

Coloro che si trovino in congedo illimitato o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra. I documenti suindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva dovranno presentare un certificato di esito di leva.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alle armi dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva;

3) stato matricolare integrale in bollo rilasciato dal Ministero di appartenenza.

Inoltre i concorrenti eventualmente in possesso dei titoli di preferenza previsti dalla legge dovranno produrre la relativa documentazione dimostrativa.

Art. 4.

A norma dell'art. 24 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2903, e prima che la commissione incaricata dell'espletamento del concorso inizi i suoi lavori, saranno dal Ministero della difesa richiesti a quello di grazia e giustizia i rapporti informativi sul servizio prestato dai concorrenti presso gli uffici giudiziari ordinari, quando però si tratti di magistrati che non abbiano conseguito la nomina ad aggiunto giudiziario.

Art. 5.

Il Ministro, con decreto motivato, può disporre l'esclusione del candidato dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 6.

La commissione giudicatrice — da nominarsi con successivo decreto ministeriale — sarà composta dal procuratore generale militare, presidente e, quali membri, da un sostituto procuratore generale militare e da un consigliere della Corte suprema di cassazione giudice del T.S.M. Disimpegnerà le funzioni di segretario un impiegato delle carriere direttive della amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere.

Art. 7.

La valutazione dei titoli posseduti dai singoli concorrenti sarà fatta mediante coefficienti numerici. All'uopo, ciascun componente la commissione disporrà di 10 punti per ognuno dei concorrenti.

La somma dei punti attribuiti ad ogni concorrente sarà divisa per 3 e la media risultante rappresenterà il punto ottenuto da ciascun concorrente. L'idoneità non si intenderà conseguita se il candidato non ottenga almeno sette decimi.

La graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva. A parità di punti sarà osservato quanto disposto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente, fra l'altro, la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 8.

La graduatoria dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel Giornale ufficiale. Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 9.

La nomina ai posti messi a concorso sarà conferita secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni in vigore.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno assunti in prova per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore ad un anno, con la qualifica di uditore giudiziario militare. Trascorso il periodo di prova, se riconosciuti idonei, saranno nominati sostituti procuratori militari o giudici istruttori di 3ª classe.

Se i vincitori del concorso abbiano prestato servizio presso gli uffici giudiziari per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi, saranno dispensati dal periodo di prova e saranno senz'altro nominati sostituti procuratori militari o giudici istruttori di 3ª classe.

Art. 11.

Ai vincitori del concorso spetterà il trattamento economico iniziale previsto dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1080, oltre agli assegni di diritto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 luglio 1976

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *aprile* 1977
Registro n. 17 *Difesa, foglio n.* 10

(4088)

REGIONE ABRUZZO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pescara

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la deliberazione consiliare n. 211/7 del 5 dicembre 1974, esecutiva nei modi di legge, con la quale è stato bandito il pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto, vacanti in provincia di Pescara alla data del 30 novembre 1973;

Vista la nota n. 152 del 15 gennaio 1977, pervenuta al settore sanità il 27 gennaio 1977, con cui il medico provinciale di Pescara ha trasmesso i verbali relativi al concorso predetto, regolarmente espletato, ed ha fatto presente che la deliberazione consiliare non reca, per probabile errore materiale, la indicazione della vacanza della condotta medica di Città S. Angelo, e fornisce nel contempo, l'assicurazione che tutti gli atti istruttori e conseguenti sono regolari anche per quanto concerne la suddetta condotta;

Accertato che effettivamente, alla data del 30 novembre 1973, la condotta medica di Città S. Angelo era vacante, come risulta dalla comunicazione esistente agli atti dell'ufficio del medico provinciale; e che, quindi la mancata indicazione di tale condotta nella deliberazione consiliare cennata è derivata da errori materiali di comunicazione tra l'ufficio del medico provinciale ed il settore competente;

Rilevato peraltro che l'inclusione nel bando di concorso delle condotte mediche vacanti è un atto vincolato carente di qualsiasi discrezionalità e che la condotta di Città S. Angelo è stata regolarmente indicata nel bando di concorso emanato conseguenzialmente dal medico provinciale di Pescara e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica in data 21 aprile 1975;

Rilevato che la competenza in materia di concorsi a posti di sanitari condotti è attribuita a questa giunta per effetto della legge regionale 3 settembre 1976, n. 48;

Ritenuta l'opportunità di sanare formalmente l'errore materiale accaduto apportando ora per allora le necessarie correzioni alla deliberazione consiliare sopra citata, con l'indicazione tra le condotte mediche vacanti alla suddetta data di quella di Città S. Angelo;

Visti i verbali trasmessi dalla commissione giudicatrice del concorso;

Viste le istanze dei concorrenti nelle quali sono indicate, in ordine di preferenza, le sedi mediche alla cui copertura sono interessati;

Considerato che occorre provvedere all'approvazione della graduatoria di merito formulata dalla predetta commissione ai sensi dell'art. 20 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Riconosciuta la conformità dalle disposizioni di legge delle operazioni concorsuali svolte dalla commissione giudicatrice precitata;

Vista la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei dalla commissione giudicatrice secondo l'ordine di valutazione conseguito da ciascuno di essi, risultante sia dai punti relativi ai titoli presentati, che dalla media delle valutazioni riportate nelle prove d'esame;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 24 ottobre 1972, n. 23, e successive modificazioni;

Vista la legge regionale 3 settembre 1976, n. 48;

A voti unanimi resi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di apportare, per i motivi illustrati in premessa, le occorrenti correzioni alla deliberazione consiliare n. 211/7 in data 5 dicembre 1974, concernente « bando di concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di condotte mediche vacanti in provincia di Pescara - riapertura dei termini ed inserimento condotte successivamente resesi vacanti », con l'indicazione, tra le condotte vacanti alla data in parola, di quella di Città S. Angelo;

2) di approvare la seguente graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei al concorso di cui alle premesse, così come è stata formulata dalla commissione esaminatrice:

1. Trombetti Vincenzo	punti	61,9205
2. Campobassi Alfonso	»	59,2189
3. Lepore Alessandro	»	57,8026
4. Luciani Luciano	»	50,2250
5. Polimeni Rocco	»	49,8825
6. Napoleone Antonio	»	49,5210
7. Sanfrancesco Fernando	»	46,0000
8. Di Iorio Luigi	»	45,2424
9. Liberi Nicola	»	44,8054
10. Saia Antonio	»	44,4379
11. Troilo Tommaso	»	42,0000
12. Di Francescantonio Ciro	»	41,0369
13. Di Valerio Gianfranco	»	37,1750
14. Meri Antonio	»	37,0000
15. Vitale Isidoro	»	36,0000
16. Ricci Vincenzo	»	35,1500
17. Frusciante Ciriaco	»	35,0000
18. Blasetti Domenico	»	35,0000

3) di assegnare ai concorrenti sottoelencati le sedi di medico condotto a fianco di ciascuno di essi indicate, tenuto conto dell'ordine di graduatoria e dell'ordine di preferenza delle sedi indicate nelle domande di partecipazione al concorso di cui trattasi:

1) Trombetti Vincenzo: sede Pescara 5ª;
2) Campobassi Alfonso: sede Montesilvano spiaggia;
3) Luciani Luciano: sede Montesilvano colle;
4) Polimeni Rocco: sede Città S. Angelo;
5) Napoleone Antonio: sede Civitaquana;
6) Sanfrancesco Fernando: sede Civitella Casanova;
7) Di Iorio Luigi: sede Roccamorice;
8) Saia Antonio: sede Bolognano;
9) Troilo Tommaso: sede Montebello Bertona;
10) Di Francescantonio Ciro: sede Castiglione-Pescosansonesco;
11) Di Valerio Gianfranco: sede Serramonacesca;
12) Neri Antonio: sede S. Eufemia a Maiella;
13) Vitale Isidoro: sede Salle;
14) Ricci Vincenzo: sede Villa Celiera;

4) di dare mandato al medico provinciale di Pescara di provvedere a comunicare ai vincitori o, in caso di rinuncia, agli eventuali sostituti, l'assegnazione delle sedi ad essi attribuite nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pescara e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale di Pescara e dei comuni interessati.

Del che si è redatto il presente verbale che a termine di legge viene sottoscritto come appresso:

Il presidente: SPADACCINI

(3906)

OSPEDALE « DI VENERE » DI BARI-CARBONARA

Concorso ad un posto di assistente della divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Bari-Carbonara.

(4252)

OSPEDALE SPECIALIZZATO « G. F. NOVARO » DI COSTARAINERA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto pneumologo addetto al servizio di fisiopatologia respiratoria;

due posti di aiuto e un posto di assistente pneumologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Costarainera (Imperia).

(4248)

OSPEDALE « A. AJELLO » DI MAZARA DEL VALLO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di anestesia e rianimazione;
un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia;
un posto di aiuto ortopedico;
un posto di aiuto di riabilitazione ortopedica;
un posto di aiuto dirigente di neurologia;
un posto di aiuto e un posto di assistente di medicina nucleare;
un posto di assistente neurologo;
un posto di assistente trasfusionista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Mazara del Vallo (Trapani).

(4242)

OSPEDALE DI GRUMO APPULA

Concorso ad un posto di primario di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Grumo Appula (Bari).

(4240)

OSPEDALE « S. LIBERATORE » DI ATRI

Concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Atri (Teramo).

(4246)

OSPEDALE CIVILE DI CASARANO

Concorso ad un posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Casarano (Lecce).

(4247)

OSPEDALE « S. ANDREA » DI MASSA MARITTIMA

Concorso ad un posto di assistente radiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Massa Marittima (Grosseto).

(4241)

SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

Concorso a due posti di aiuto del primo istituto di anatomia patologica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di aiuto del primo istituto di anatomia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Brescia.

(4127)

OSPEDALE « M. BUFALINI » DI CESENA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente chirurgo;

due posti di assistente medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cesena (Forlì).

(4135)

OSPEDALE « S. NICOLÒ » DI LEVANTO

Concorso ad un posto di aiuto dirigente il servizio autonomo di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto dirigente il servizio autonomo di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Levanto (La Spezia).

(4251)

OSPEDALE « SS. ANNUNZIATA » DI TARANTO

Concorso a due posti di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Taranto.

(4129)

OSPEDALE CIVILE « T. MASSELLI-MASCIA » DI S. SEVERO

Concorso ad un posto di aiuto capo della sezione autonoma di otorinolaringoiatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto capo della sezione autonoma di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Severo (Foggia).

(4250)

OSPEDALE « S. MATTEO DEGLI INFERMI » DI SPOLETO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione di pediatria;
un posto di assistente del servizio di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Spoleto (Perugia).

(4128)

OSPEDALE « SS. TRINITÀ » DI POPOLI

Concorso a due posti di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Popoli (Pescara)

(4134)

OSPEDALE DEL COMPRENSORIO DI LUGO

Concorso ad un posto di assistente analista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente analista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Lugo (Ravenna).

(4136)

OSPEDALE CIVILE « A. PUGLIESE » DI CATANZARO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di lungodegenti e convalescenti;
un posto di primario di chirurgia pediatrica;
due posti di assistente di urologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Catanzaro.

(4243)

OSPEDALE GERIATRICO E GERONTOLOGICO « G. B. GIUSTINIAN » DI VENEZIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e quattro posti di assistente della divisione lungodegenti;
due posti di aiuto e due posti di assistente del servizio di recupero e rieducazione funzionale;
un posto di assistente della divisione O.R.L.;
due posti di assistente del servizio di pronto soccorso;
un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;
un posto di assistente del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Venezia.

(4244)

OSPEDALE INFANTILE « REGINA MARGHERITA » DI TORINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di aiuto di chirurgia pediatrica;
un posto di assistente del servizio di pronto soccorso chirurgico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Torino.

(4245)

OSPEDALE MAGGIORE DELLA CARITÀ DI NOVARA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:
un posto di primario della divisione di dermatologia;
un posto di aiuto della divisione di pediatria chirurgica;
un posto di aiuto della divisione di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Novara.

(4140)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente della divisione di otorinolaringoiatria addetto al centro di audiologia e foniatria.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di otorinolaringoiatria addetto al centro di audiologia e foniatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Novara.

(4141)

OSPEDALE « P. BURRESI » DI POGGIBONSI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente del laboratorio di analisi.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Poggibonsi (Siena).

(4130)

OSPEDALI RIUNITI « SS. ANNUNZIATA » DI CHIETI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:
un posto di assistente della direzione di radioterapia;
un posto di assistente di medicina generale addetto al servizio autonomo di pronto soccorso, accettazione e guardia medica;
un posto di assistente della clinica chirurgica;
un posto di assistente della clinica dermosifilopatica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa (ufficio personale) dell'ente in Chieti.

(4249)

ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI DI MILANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:
due posti di aiuto della divisione di oncologia clinica « F »;
un posto di assistente della divisione di oncologia sperimentale « B »;
un posto di assistente per attività di esperto qualificato presso il servizio di fisica sanitaria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Milano.

(4133)

OSPEDALE DI CIRCOLO « C. CANTU' » DI ABBIATEGRASSO

Errata-corrige

Nell'avviso relativo a concorsi a posti di personale sanitario medico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 dell'8 aprile 1977, in luogo di: « *un posto* di assistente del servizio di accettazione e pronto soccorso », leggasi: « *due posti* di assistente del servizio di accettazione e pronto soccorso ».

(4187)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100771100)